

DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO DEL 09.03.2021 (CRAS)

Oggetto: Modifica del contratto di appalto vigente con GiGroup Spa per la “Somministrazione di lavoro temporaneo per i servizio di Front-office CUP/Cassa, Call Center, Back-office e Supporto tecnico-amministrativo, erogati per le Aziende sanitarie dell’Umbria – CIG 7099938E2C” ai sensi dell’art. 2 del contratto medesimo e dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, comma 1 lett. c), comma 7 e comma 12

Il sottoscritto, anche nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della procedura di affidamento del servizio in oggetto, richiamati i seguenti atti:

- Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con cui è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario, connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, a seguito dell'avviso di "emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale" (Public Health Emergency of International Concern), lanciato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità;
- D.L. n. 6 del 23/02/2020, avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e i successivi DPCM del 25/02/2020, 01/03/2020, 04/03/2020, 08/03/2020, 11/03/2020, 22/03/2020 e 26/4/2020, relativi ad ulteriori disposizioni attuative del suddetto D.L. e riguardanti l'individuazione di misure sanitarie allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi dell'epidemia di virus COVID 19 (Coronavirus), tuttora in corso;
- Comunicazione della Commissione Europea “Orientamenti della Commissione Europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid- 19 (2020/C 108 I/01)” pubblicata il 01/04/2020 sulla G.U.U.E, con cui si autorizzano gli acquirenti pubblici degli Stati Membri a ricorrere a procedure negoziate senza previa pubblicazione, nonché ad affidamenti diretti, ad operatori economici preselezionati in grado di consegnare le forniture necessarie nel rispetto dei vincoli tecnici e temporali imposti dall'estrema urgenza causata dalla pandemia da coronavirus - COVID 19, sottolineando la possibilità di adottare misure agili per la gestione dell'improvviso aumento della domanda di beni e servizi;
- Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 *Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- Documento ANAC approvato nell'adunanza del 22/04/2020 “*Ricognizione delle disposizioni acceleratorie e di semplificazione presenti nel codice dei contratti e nell'attuale quadro normativo, al fine di fornire indicazioni alle stazioni appaltanti per agevolare lo svolgimento delle procedure di affidamento*”;
- Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 *Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2020, n. 35;
- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 *Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*; convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

- Decreto-legge 16.7.2020 D.L. n.76 *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, convertito, con modificazioni, dalla Legge 120 del 11.9.2020;
- Decreto-legge 07 ottobre 2020, n. 125 *Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020"*;
- Decreto-legge n. 2 13 gennaio 2021, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza al 30 aprile 2021;
- Ocdpc n. 630 del 3 febbraio 2020 della Protezione Civile *"Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"* finalizzato ad acquisire la disponibilità, oltre che di beni e servizi, di personale volto al rafforzamento delle risorse da impiegare nelle attività di prevenzione e controllo sanitario come previsto con ordinanze contingibili e urgenti dal Ministero della Salute;

Visto che:

- con Determinazione 12.09.2017 dell'Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi assunta a conclusione di procedura aperta bandita ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 è stato aggiudicato alla APL GiGroup Spa il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo da destinare ai servizi CUP/Cassa, Call center, back-office e supporto tecnico-amministrativo alle direzioni delle Aziende sanitarie regionali;
- il relativo contratto di appalto, stipulato in data 23/11/2017, all'art. 2 *"Oggetto ed importo"* prevede un importo stimato presunto per tre anni per il suddetto servizio di € 13.051.683,84 oltre Iva, fatti salvi gli ulteriori importi relativi alle opzioni (estensione di un quinto x € 2.610.336 e proroga tecnica di max 6 mesi x € 2.175.280) ai sensi dell'art. 106 commi 11 e 12 del D.Lgs. 50/2016, che sommati concorrono a formare l'importo totale oggetto del contratto con GiGroup Spa pari ad € 17.837.301,25;
- il medesimo contratto all'art. 4 *"Durata"* testualmente recita: *"Il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dal 1° dicembre 2017. Il contratto giungerà a scadenza anche prima di tale termine, in caso di esaurimento dell'importo affidato. Analogamente, qualora al termine del periodo contrattuale, l'importo dell'appalto non fosse esaurito, la Committente potrà procedere alla richiesta di lavoro somministrato fino all'esaurimento dell'importo affidato"*;
- preso atto del consumo mensile medio del suddetto importo di contratto relativo ai primi due anni di somministrazione, la scadenza contrattuale era stata prevista al 30.06.2021 e a tale data Umbria Salute e Servizi aveva altresì previsto la scadenza del relativo "Accordo di prossimità" aziendale ex art. 8 comma 2bis D.L.138/2011 sottoscritto in data 25.10.2019 con le OO.SS. per la prosecuzione dei contratti di somministrazione Lavoro;
- tuttavia, l'ordinario incremento delle attività e - a partire dai primi mesi del 2020 - l'improvviso insorgere dell'emergenza pandemica da Covid-19, aumentando il fabbisogno delle Aziende sanitarie di personale per lo svolgimento di servizi tecnico-amministrativi a supporto delle attività Covid, ha incrementato il consumo del suddetto importo stimato presunto di € 13.051.683, il cui esaurimento è sostanzialmente coinciso con la data di scadenza triennale prevista dal suddetto art. 4 (30 Novembre 2020).
- conseguentemente l'Assemblea dei Soci di Umbria Salute e Servizi in data 25 Novembre 2020 ha autorizzato l'opzione della "proroga tecnica" di n. 6 mesi ex art. 106 T.U. n. 50/2016 prevista dal citato

art. 2 del vigente contratto con l'APL GiGroup, (valore complessivo € 2.175.280), a decorrere dalla data di scadenza contrattuale - tempestivamente comunicata alla APL - deliberando contestualmente l'indizione di una procedura di gara aperta per l'individuazione di una nuova Agenzia per il Lavoro in somministrazione;

Considerato che:

- in modo assolutamente imprevedibile alla data del suddetto deliberato, nei primi mesi del 2021 l'improvviso riacutizzarsi dell'ondata pandemica da Covid-19, che dal mese di Gennaio 2021 ha visto particolarmente colpita la regione Umbria, ha ulteriormente incrementato il fabbisogno delle Aziende sanitarie di personale per lo svolgimento di servizi tecnico-amministrativi a supporto delle attività di prevenzione e controllo dell'epidemia, oltre che per la pianificazione delle Vaccinazioni Covid, incrementando da una parte, il consumo mensile dell'importo contrattuale sopra indicato e, dall'altra, rendendo difficoltoso, l'espletamento della procedura aperta per l'individuazione della nuova APL, il cui capitolato di gara - reso particolarmente complesso dalla eterogeneità dei fabbisogni e dalla contingente situazione emergenziale - è attualmente in fase di completamento,
- tale situazione, comportando di fatto l'impossibilità di poter espletare la procedura di appalto per la nuova APL entro il termine di scadenza della proroga tecnica del contratto GiGroup – il cui valore previsto a contratto è di € 2.175.280 – e che, in funzione dell'attuale consumo mensile, si stima scadrà alla fine del corrente mese di marzo 2021, rischia di compromettere la continuità nell'erogazione di servizi essenziali nell'ambito della gestione delle attività sanitarie ed in particolare di bloccare tutti i servizi di supporto tecnico-amministrativo alle attività Covid-19 espletate dai lavoratori in somministrazione a favore degli enti soci di Umbria Salute e Servizi, Regione Umbria e Aziende sanitarie regionali,

Considerato altresì che

- si rende necessario ed urgente assicurare la continuità del servizio di somministrazione lavoro fornito da GiGroup Spa oltre il corrente mese di Marzo e fino all'esito della procedura di gara aperta per l'individuazione della nuova APL in corso di indizione;
- la GiGroup Spa ha dimostrato, nel tempo, di avere le competenze e la struttura necessaria per garantire la corretta ed efficace esecuzione dei servizi oggetto della presente determinazione, assicurando la necessaria tempestività nell'esecuzione degli interventi, ivi compresi quelli attinenti all'emergenza pandemica;

Visto

- L'art. 2 (*Oggetto ed Importo*) del contratto vigente con la GiGroup Spa che già prevede l'opzione dell'estensione di un quinto del valore del contratto medesimo e quindi per € 2.610.336;
- L'art. 106 (*Modifica di contratti durante il periodo di efficacia*) del D.Lgs. 50/2016, che al comma 12, a proposito della suddetta estensione del quinto, testualmente recita: *“La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.”*

Visto altresì

- Il medesimo art. 106 che, al comma 7, testualmente recita: *“Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50*

per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice”.

- Il comma 1 dell'art. 106 che, nel definire la possibilità di modifica dei contratti di appalto senza necessità di una nuova procedura di affidamento, alla lettera c) prevede testualmente le seguenti condizioni cumulative:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

Ritenuto:

- di poter legittimamente procedere all'attivazione del quinto d'obbligo, pari al 20% del valore contrattuale di € 13.051.683 e pertanto per il valore di € 2.610.336, sulla base dell'art. 2 del vigente contratto di affidamento con GiGroup Spa ed in osservanza dell'art. 106, comma 12 del D.lgs. 50/2016;
- che l'incremento del quinto d'obbligo del valore contrattuale - analogamente a quanto avvenuto in merito al valore della proroga tecnica - manterrà immutati tutti gli aspetti tecnico-economici previsti dal contratto di appalto stipulato con GiGroup in data 23/11/2017 rientrando nell'importo complessivamente affidato a GiGroup medesima pari ad € 17.837.301;
- di poter legittimamente procedere altresì all'attivazione dell'art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 incrementando il valore dell'importo contrattuale fino al 30 % del valore contrattuale di € 13.051.683 e pertanto per il valore di € 3.915.505;

Richiamate le normative e regolamenti emergenziali citati in premessa,

Visto e considerato tutto quanto sopra riportato,

il sottoscritto Amministratore Unico, anche nella sua funzione di R.U.P. dell'affidamento in oggetto,

DECIDE

- di modificare il contratto di appalto vigente con GiGroup Spa per la “Somministrazione di lavoro temporaneo per i servizio di Front-office CUP/Cassa, Call Center, Back-office e Supporto tecnico-amministrativo, erogati per le Aziende sanitarie dell'Umbria – CIG 7099938E2C” ai sensi dell'art. 2 del contratto medesimo e dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, comma 1 lett. c), comma 7 e comma 12 e pertanto:
- di attivare il cosiddetto “Quinto d'obbligo”, pari al 20% del valore contrattuale di € 13.051.683 del vigente contratto d'appalto e pertanto per il valore di € 2.610.336, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016;
- di dare atto che - in analogia con quanto avvenuto con la proroga tecnica - l'incremento del quinto d'obbligo del valore contrattuale, manterrà immutati tutti gli aspetti tecnico-economici previsti dal

- contratto di appalto stipulato con GiGroup in data 23/11/2017 rientrando nell'importo complessivamente affidato a GiGroup medesima pari ad € 17.837.301;
- di attivare altresì l'incremento del valore contrattuale del vigente contratto d'appalto, fino ad un massimo del 30 % del valore contrattuale di € 13.051.683 e pertanto fino all'ulteriore valore di € 3.915.505, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto del medesimo art. 106 comma 1 lett. c);
 - di allineare, in osservanza dell'art. 4 "Durata" del vigente contratto d'appalto con GiGroup Spa, la scadenza del medesimo contratto, all'esaurimento del suddetto nuovo importo contrattuale, stimato al 31.12.2021;
 - di confermare la volontà di bandire nel frattempo una procedura aperta per l'individuazione della nuova APL di somministrazione Lavoro, che dovrà necessariamente concludersi entro il suddetto termine del 31.12.2021;
 - di adeguare conseguentemente la scadenza dell' "Accordo di prossimità" aziendale ex art. 8 comma 2bis D.L.138/2011 sottoscritto con le OO.SS. per la prosecuzione dei contratti di somministrazione Lavoro, come già approvato dall'Assemblea dei Soci del 18.02.2021;
 - di pubblicare la presente Determinazione sul sito internet www.umbriasaluteservizi.it alla sezione "bandi e gare CRAS": <http://www.umbriasalute.com/pagine/bandi-gare-cras>;
 - di procedere a tutti gli adempimenti di legge connessi alle suddette modifiche contrattuali ed in particolare all'applicazione dell'art. 106 comma 1 lett. c), comma 7 e comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - di comunicare tempestivamente la presente determinazione alla GiGroup Spa;
 - di trasmettere la presente determinazione per conoscenza e per quanto di rispettiva competenza, alla Direzione Regionale Salute, Coesione Sociale e Società della Conoscenza, all'Azienda USL Umbria 1, all' Azienda USL Umbria 2, all'Azienda Ospedaliera di Perugia ed all'Azienda Ospedaliera di Terni.

Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Mara Sforna

L'Amministratore Unico
Ing. Giancarlo Bizzarri

Documento elettronico sottoscritto mediante firma digitale